

BONUS ASILO NIDO 2026

PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI E PER FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.

DI CHE SI TRATTA

Si tratta di un **duplice contributo**:

- 1) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali, di seguito denominato “**contributo asilo nido**”.
- 2) per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, di seguito denominato “**contributo forme di supporto presso la propria abitazione**”.

ATTENZIONE

Il “contributo asilo nido” è erogabile esclusivamente per la frequenza di servizi educativi per l'infanzia forniti da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

- nidi e micronidi (cfr. l'art. 2, comma 3, lett. a);
- sezioni primavera (cfr. l'art. 2, comma 3, lett. b);
- spazi gioco (cfr. l'art. 2, comma 3, lett. c, n. 1);
- servizi educativi in contesto domiciliare (cfr. l'art. 2, comma 3, lett. c, n. 3).

Controllo INPS sull'abilitazione delle strutture educative

L'INPS prima di accogliere le domande verifica sempre che la struttura indicata nella domanda sia regolarmente abilitata a erogare i servizi educativi secondo la specifica normativa regionale:

- consultando gli elenchi regionali/comunali;
- chiedendo conferma agli enti competenti in caso di dubbi.

Se la struttura non risulta abilitata, il contributo non può essere riconosciuto.

Per fare la domanda, è necessario richiedere alla struttura educativa frequentata dal bambino i riferimenti precisi della sua abilitazione, che bisognerà inserire nella

domanda per le verifiche dell'INPS. L'inserimento di riferimenti precisi riduce i tempi di lavorazione della domanda.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi *baby*, pre-scuola, post scuola, campi estivi, *baby parking*, ecc.) e quelle sostenute per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 65/2017).

CHI SONO I BENEFICIARI

Il contributo spetta per **ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi** e, nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda **compia i tre anni d'età nel corso del 2026**, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2026.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata:

- dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni *ovvero*
- dal soggetto affidatario del minore stesso.

ATTENZIONE

- nel caso del “contributo asilo nido”** la domanda deve essere presentata dal genitore/affidatario che ne sostiene l'onere con l'indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2025, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo;
- nel caso del “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”** la domanda deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e ha dimora abituale nel medesimo comune.

REQUISITI

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore/affidatario di un minore di età inferiore ai tre anni che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea *ovvero*
- b) in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- c) residenza in Italia

Cittadini di uno Stato extracomunitario

Fermo restando il possesso degli altri requisiti, può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:

- carta blu, “lavoratori altamente qualificati”
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- permesso di soggiorno per assistenza minori
- permesso di soggiorno per protezione speciale;
- permesso di soggiorno per casi speciali
- permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per attesa occupazione (fermo restando che il contributo è erogato con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia).

Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

ATTENZIONE

L’erogazione del contributo è **interrotta** in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l’accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell’affidamento preadottivo). In tali casi, l’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza dell’evento che determina la decadenza.

ATTENZIONE.

Coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del “contributo asilo nido” non possono presentare anche domanda per il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno a partire dalla data di apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Per l’anno 2026 il servizio per la presentazione delle domande è aperto dal 31 marzo 2026.

Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui previsti dalla normativa vigente.

La documentazione completa relativa alle mensilità fruita per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento della domanda, ad esempio, la documentazione per le mensilità relative all’anno 2026 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2027.cfr circolare INPS n. 29 del 2026).

ATTENZIONE

Le domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono valide anche per gli anni successivi a quello di presentazione, fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti. (art. 6-bis DL 95 del 2025).

Per dare continuità all'erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente deve indicare nella domanda se intende richiedere il contributo 1) o 2). Qualora si intenda richiedere il **contributo per più minori**, occorre presentare **una domanda per ciascuno di essi**.

La domanda deve essere presentata, corredata della **relativa documentazione**, **esclusivamente in via telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- 1) **portale web dell’Istituto**, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- 2) **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio *online* di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per il contributo deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.

ATTENZIONE

Nel caso della domanda di “**contributo forme di supporto presso la propria abitazione**”, una volta terminata la compilazione, il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo è necessario allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiara, per l’intero anno, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

Il rilascio del numero di protocollo conferma l’avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo.

QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA ALLEGARE

Queste le indicazioni relativamente ai due tipi di contributo:

1) **frequenza di asili nido pubblici e/o privati:** ai fini del rimborso deve essere allegata la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) contenente tutte le seguenti informazioni:

- denominazione e Partita IVA dell’asilo nido
- nome, cognome o codice fiscale del minore
- mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento
- nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico *file*.

Per le strutture private il richiedente deve indicare i riferimenti del **titolo abilitativo allo svolgimento di servizi educativi per i bambini** compresi nella fascia di età 0-3 anni, la data di decorrenza della validità del medesimo titolo abilitativo e l’indirizzo della struttura frequentata dal minore.

2) **forme di supporto presso la propria abitazione:** deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiara per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

ATTENZIONE

La documentazione completa relativa alle mensilità fruita per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente, per le domande relative all'anno 2026, **entro il 30 aprile 2027**.

In tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura, deve essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.

L'invio della documentazione per il "contributo asilo nido" deve avvenire esclusivamente tramite la procedura *web* "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" (funzione "Allega documenti di spesa"), disponibile sul sito dell'Istituto o tramite l'APP "INPS mobile" utilizzando il servizio "Bonus nido". **Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altre modalità.**

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

In linea generale si fa presente che **il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente.**

L'importo del contributo, comprensivo dell'incremento determinato in relazione alla data di nascita e del valore dell'ISEE minorenni del bambino inserito in domanda, a decorrere dall'anno 2025 è così determinato:

1) bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

- **3.000 euro** (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell'ipotesi di **ISEE** minorenni in corso di validità *fino a 25.000,99 euro*;
- **2.500 euro** (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con **ISEE** minorenni in corso di validità *da 25.001 a 40.000 euro*;
- **1.500 euro** (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di **ISEE** minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o *superiore alla soglia di 40.000 euro*;

2) bambini nati dal 1° gennaio 2024

- **3.600 euro** (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell'ipotesi di **ISEE** minorenni in corso di validità *minore o uguale a 40.000 euro*
- **1.500 euro** (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con **ISEE** minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o *superiore alla soglia di 40.000 euro*.

Le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:

- retta mensile;

- eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata;
- importo relativo all'imposta di bollo;
- IVA agevolata.

ATTENZIONE.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo del contributo è parametrato al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, introdotto dall'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) .

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO

L'INPS provvede alla corresponsione del contributo con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

Il servizio di pagamento del contributo sui rapporti dotati di IBAN è integrato con il nuovo "Sistema Unico di Gestione IBAN" (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l'Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.

Per accedere al contributo, il pagamento delle spese deve essere effettuato dal soggetto che ha presentato la domanda. Inoltre, si rammenta che lo stesso soggetto deve anche essere l'intestatario di tutti i documenti di spesa presentati ai fini del contributo (ad esempio, fatture, giustificativi di pagamento, ecc.).

NOTA BENE: Per ogni eventuale specificità relativa alla presentazione della domanda, si suggerisce di consultare la circolare INPS n. 29 del 27-03-2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. *Articolo 1, comma 355, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, commi 209, 210 e 211, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (Legge di bilancio 2025)*

https://www.gazzettaufficiale.it/do/ricerca/pdf/serie_generale/3?resetSearch=true

Articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 (25A04549) (GU Serie Generale n.184 del 09-08-2025)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-08-09&atto.codiceRedazionale=25A04549&elenco30giorni=false

Circolare INPS n. 123 del 05-09-2025

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.09.circolare-numero-123-del-05-09-2025_15018.html

Circolare INPS n. 29 del 27-03-2026

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Indicazioni per la presentazione e gestione delle domande con validità fino al terzo anno di età del bambino, a decorrere dall'anno 2026. Applicazione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.03.circolare-numero-29-del-27-03-2026_15207.html

Messaggio INPS n. 1136 del 31 marzo 2026

Apertura del servizio per la presentazione della domanda di Bonus asilo nido 2026
<https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.03.bonus-asilo-nido-2026-attivo-il-servizio-per-la-domanda.html>

Scheda Aggiornata al 13 04 2026